



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO lo Schema di Convenzione Unica (di seguito “Convenzione”), sottoscritto in data 18 novembre 2009, tra ANAS S.p.A. e la Società Autostrada Torino-Savona S.p.A. (di seguito “Concessionario”), che disciplina il rapporto di concessione per la costruzione e la gestione delle autostrade assentite;

VISTO l'art. 2, comma 202 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 - che modifica l'art. 8 duodecies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 101 - che ha approvato tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti da ANAS S.p.A. con le Società concessionarie autostradali alla data del 31 dicembre 2009, “[...] a condizione che i suddetti schemi recepiscono le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini della invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati”;

VISTO che il suddetto termine è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2010 dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

VISTO la delibera n. 21 del 13 maggio 2010 con la quale il CIPE ha formulato le proprie prescrizioni allo Schema di Convenzione Unica tra ANAS S.p.A. e Società Autostrada Torino-Savona S.p.A.;

VISTO che, in attuazione della citata legge 191/2009, con Atto di recepimento è stato adeguato lo Schema di Convenzione Unica, sottoscritto in data 18 novembre 2009, al fine di recepire le prescrizioni di cui alla citata delibera CIPE n. 21 del 13 maggio 2010;

VISTO che, a seguito della sottoscrizione del citato Atto di recepimento, avvenuta in data 22 dicembre 2010, il suddetto Schema di Convenzione Unica è divenuto efficace;

VISTO l'art. 11 della richiamata Convenzione ove si stabilisce che il piano finanziario sia aggiornato al termine del periodo regolatorio di cui alla Delibera n. 39 del 15 giugno 2007;

VISTO il comma 1 dell'art. 43 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ai sensi del quale “Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,



laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.”;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, per effetto del combinato disposto degli art. 11, comma 5, del Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, e art. 36 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di Concedente in tutte le convenzioni di concessione autostradale in essere alla predetta data;

CONSIDERATO che, per dare attuazione alla summenzionata disposizione normativa, con D.M. 1° ottobre 2012, n. 341, è stata istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali (oggi Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ai sensi del DPCM n. 72 del 11.02.2014, di seguito “Concedente”);

VISTA la delibera CIPE n. 27/2013 “*Criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla Delibera 15 giugno 2007, n. 39*”, pubblicata sulla G.U. n. 120 del 24 maggio 2013, con la quale è stato approvato il documento tecnico “*Modalità e criteri per gli aggiornamenti quinquennali del piano economico finanziari*”;

VISTA la delibera n. 22 del 3 marzo 2017, registrata alla Corte dei Conti in data 17 luglio 2017 e pubblicata sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 2017, con la quale il CIPE ha formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione vigente;

CONSIDERATO che, in sede di registrazione della suddetta delibera, la Corte dei Conti ha formulato il rilievo n. 23042 del 17 luglio 2017, con il quale invita all’emanazione di opportune “Linee guida”, nelle quali siano oggettivamente individuate e predeterminate le condizioni necessarie per l’attribuzione di una componente aggiuntiva al WACC in presenza di situazioni chiaramente definite, al fine di dare continuità e certezza metodologica alla regolazione;

CONSIDERATO che, con il medesimo rilievo, la Corte dei Conti ha, altresì, raccomandato, con riferimento alla clausola di rinuncia al contenzioso, di darne specifica evidenza in sede di emanazione dei decreti interministeriali di approvazione degli atti aggiuntivi;



CONSIDERATO che le Parti hanno proceduto con Atto aggiuntivo alla Convenzione vigente, sottoscritto in data 8 settembre 2017, anche tenendo conto del nuovo parametro ERP individuato dal CIPE con delibera n. 68 del 7 agosto 2017, registrata alla Corte dei Conti in data 9 gennaio 2018 e pubblicata sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2018, all'aggiornamento quinquennale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Convenzione, del piano finanziario allegato alla Convenzione stessa, ai fini dell'adeguamento dei valori previsionali presenti nel piano stesso, nonché della rimodulazione economica e temporale del piano degli investimenti, ferme restando tutte le pattuizioni della Convenzione medesima, ove non modificata e/o integrata con il predetto Atto;

CONSIDERATO che il predetto Atto aggiuntivo recepisce, altresì, le prescrizioni sullo stesso formulate dal CIPE con la delibera n. 22 del 3 marzo 2017 sopra richiamata;

CONSIDERATO che, in recepimento delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti con rilievo n. 23042 del 17 luglio 2017, l'Atto aggiuntivo riporta nell'allegato Q), dandone specifica evidenza, i contenziosi rinunciati dal Concessionario, tutti esclusivamente passivi per il Concedente e non contenenti richieste riconvenzionali nei confronti del Concessionario;

CONSIDERATO che il valore delle singole cause passive di cui sopra è indeterminato;

VISTO che in data 16 novembre 2017 il Concedente e la Società Autostrada dei Fiori p.A. (di seguito anche "Concessionario") hanno sottoscritto un secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente, in corso di perfezionamento, disciplinante la fusione per incorporazione di Autostrada Torino Savona p.A. in Autostrada dei Fiori S.p.A., ai sensi del quale Autostrada dei Fiori S.p.A. è ad oggi titolare della concessione del Tronco A6 - Torino-Savona;

VISTA la nota del 21 novembre 2017 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso al Concessionario uno schema di Scrittura di impegno chiedendo di sottoscriverlo per accettazione;

VISTO che, in data 23 novembre 2017, il Concessionario ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Scrittura di impegno, di cui alla nota riportata al precedente VISTO e sottoscritta per accettazione, nella quale il Concessionario stesso, con riferimento all'Atto Aggiuntivo dell'8 settembre 2017, prende atto dei principi operativi indicati dalla medesima Scrittura e si impegna ad assicurarne l'applicazione;

PRESO ATTO che la predetta Scrittura di impegno integra l'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 8 settembre 2017 ai fini dell'aggiornamento del piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2014-2018;



VISTO che in data 9 gennaio 2018 il decreto interministeriale n. 627 del 29.12.2017 di approvazione del suddetto Atto aggiuntivo, sottoscritto dai competenti Ministri, è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la successiva registrazione;

CONSIDERATO che, con nota n. 2139 del 24 gennaio 2018, la Corte dei Conti ha restituito il suddetto decreto non registrato *“per forma non valida, in quanto l’Atto Aggiuntivo, accessivo a detto decreto di approvazione, non risulta firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016.”*;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere ad una nuova sottoscrizione, con firma digitale, del predetto Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente e della relativa Scrittura di impegno;

TENUTO CONTO che le Parti, in data 21 febbraio 2018, hanno proceduto alla sottoscrizione con firma digitale degli atti sopra richiamati;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, si è reso necessario, in data 9 maggio 2018, procedere nuovamente alla sottoscrizione mediante apposizione di firma digitale dell’Atto Aggiuntivo n. 2, disciplinante la fusione per incorporazione di Autostrada Torino Savona p.A. in Autostrada dei Fiori S.p.A., sopra richiamato, già sottoscritto tra le Parti in data 16 novembre 2017;

CONSIDERATO che, in data 8 marzo 2019, il decreto interministeriale n. 126 del 16 marzo 2018 di approvazione dell’Atto aggiuntivo relativo all’aggiornamento del piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2014-2018, sottoscritto dai competenti Ministri, è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la successiva registrazione;

TENUTO CONTO che, nel contempo, il decreto interministeriale n. 69 del 21.02.2019 di approvazione dell’Atto Aggiuntivo n. 2 è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 5 aprile 2019, reg. n. 1, fog. 623;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 7437 del 27 marzo 2019, la Corte dei Conti ha formulato il rilievo n. 6174/2019, restituendo non registrato il decreto interministeriale n. 126 del 16 marzo 2018, in quanto lo stesso *“per costante giurisprudenza non può essere sottoposto al controllo di questa Corte avendo già esaurito i suoi effetti”*;

CONSIDERATO che, a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti sopra menzionate, si è reso necessario modificare il suddetto provvedimento al fine di tener conto dell’avvenuta registrazione del decreto approvativo dell’operazione di fusione per incorporazione di Autostrada Torino Savona p.A. in Autostrada dei Fiori S.p.A.

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione dell’Atto Aggiuntivo disciplinante l’aggiornamento del piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2014-2018;



DECRETA

1) È approvato l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Autostrada dei Fiori S.p.A. – Tronco A6 Torino-Savona , sottoscritto tra le medesime parti in data 21 febbraio 2018, così come confermato ed integrato dalla Scrittura di impegno citata in premessa ai fini esclusivi dell'aggiornamento del piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2014-2018.

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

